

A relazione del Sindaco Alberto Valmaggia.

Non capita frequentemente che provvedimenti assunti sotto la spinta di fatti contingenti, non soltanto rispondano all'esigenza immediata, ma si rivelino funzionali anche in una prospettiva di più lungo termine. Questo assunto può essere esplicitato come segue.

### **La normativa**

L'art. 113 bis del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il principio che i servizi pubblici locali non aventi una rilevanza economica (nel senso che non debbono raggiungere un risultato economico, bensì sociale) devono essere gestiti tramite Istituzioni, aziende speciali o società a capitale interamente pubblico. La gestione in economia diretta è consentita esclusivamente quando il servizio sia di modeste dimensioni e tale da non essere convenientemente affidato a terzi.

L'art. 114 spiega che l'"istituzione" è organismo strumentale degli enti locali per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia organizzativa. Si colloca agli ultimi gradini della scala dell'autonomia, poiché - pur dotato di organi decisionali e di un bilancio - non ha un proprio patrimonio, funziona secondo lo statuto ed i regolamenti del comune, i propri atti fondamentali sono soggetti all'approvazione del comune, buona parte delle sue risorse derivano e sono finalizzate dal comune stesso.

### **La finanziaria**

La legge finanziaria del 2006 prosegue la linea restrittiva degli esercizi trascorsi, particolarmente in funzione del rispetto del "patto di stabilità" tra regioni ed enti locali e lo stato. E' noto che il rispetto del patto comporta limitazioni di spesa indipendentemente dalle legittime esigenze dei diversi enti, ma, soprattutto, indipendentemente dal fatto che si disponga delle risorse necessarie per perseguirle. Dal momento che il "patto" opera esclusivamente in termini di spesa, diventa insignificante che le voci di entrata vi siano ed in misura adeguata. Si può giungere all'estremo di dover rifiutare un contributo non potendolo tradurre in corrispondente spesa.

La legge finanziaria esclude, però, dai limiti del "patto di stabilità" una serie di spese e, tra queste, i trasferimenti che vengono effettuati a favore delle pubbliche amministrazioni. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni rientrano anche le "istituzioni".

### **La connessione**

Nel momento in cui risulta necessario ottemperare al "patto di stabilità" al fine di non incorrere nelle penalizzazioni ancora più paralizzanti per la vita amministrativa; allorché il legislatore orienta gli enti locali a gestire i servizi (anche a ridotta o nulla rilevanza economica) in forme autonome; poiché una forma gestionale autonoma quale l'"istituzione", dall'impatto non eccessivamente invasivo, è terza rispetto al comune e classificabile come "pubblica amministrazione", ne discende una logica conseguenza. Se si individua un servizio (o un gruppo di servizi tra loro omogenei) che ben si presti ad un'autonoma gestione e comporti una massa di spesa di una certa consistenza, si giunge ad ottenere un doppio beneficio: una gestione snella e specialistica e l'alleggerimento del bilancio comunale rispetto ai vincoli del "patto di stabilità".

### **Il servizio idoneo**

Nella gamma dei servizi comunali senza rilevanza economica, sono state ritenute idonee allo scopo tutte quelle prestazioni collaterali al mondo della scuola e dell'educazione, dell'infanzia e del mondo giovanile, che rappresentano una spesa cospicua per il bilancio comunale e che si possono giovare di una organica gestione, autonoma e specialistica. Il sostegno alle scuole di ogni ordine e grado, congiuntamente alla gestione di due servizi in appalto come le mense scolastiche ed il trasporto scolastico e ad ogni ulteriore iniziativa collaterale possono rappresentare una coerente finalità per l'operato di un'istituzione comunale. Su tale linea, consiglio d'amministrazione dell'istituzione e consiglio comunale potranno, negli anni futuri, valutare di trasferire ulteriori prestazioni che risultassero sinergiche con l'attività del nuovo ente.

### **La forma idonea di "istituzione"**

La leggerezza della forma "istituzione" consiste anche nella possibilità di modellarla nei termini ritenuti più idonei, fruendo dell'ampia libertà che il consiglio comunale possiede nella redazione del regolamento. Il regolamento che si sottopone all'esame dei signori consiglieri è formulato in modo da eliminare l'inconveniente che normalmente si accompagna alle scelte di autonomia: l'aumento del peso organizzativo, procedurale ed economico.

Il nuovo organismo si caratterizza nel seguente modo:

1. Le cariche dell'istituzione sono ricoperte dal sindaco, dall' assessore e dal dirigente del competente settore socio educativo, da altro assessore, evitando spese per indennità e facendo coincidere il momento decisionale con la competenza derivante della gestione quotidiana. Queste motivazioni giustificano l' esimente al principio di incompatibilità, consentita dall'art. 67 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. L'istituzione non ha né costi di personale, né di strutture, poiché si avvale di personale, attrezzature e locali del comune di Cuneo;
3. Personale, attrezzature e locali comunali mantengono le stesse mansioni e destinazioni: soltanto ricevono indirizzi e disposizioni da una fonte diversa, pur interna al comune di Cuneo;
4. L'istituzione possiede un proprio bilancio, che prevalentemente si basa sui trasferimenti del comune di Cuneo e sugli incassi dei canoni dei servizi erogati, che costituisce allegato al bilancio comunale, mantenendo il pareggio tra entrate e spese;
5. Le decisioni fondamentali dell'istituzione vengono subordinate all'assenso da parte degli organi comunali (consiglio e giunta);
6. Il raccordo con il consiglio comunale, oltre a essere garantito dagli stessi regolamenti che consentono l'accesso alla documentazione degli uffici comunali, è stato codificato con due audizioni all'anno degli organi dell'istituzione con la competente commissione consiliare.

Per tutte le motivazioni suesposte, si ritiene che i signori consiglieri possano, con cognizione di causa e con la certezza di compiere un'operazione vantaggiosa per il comune, esprimere il proprio voto a favore della proposta illustrata, nei termini del deliberato che segue.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione che precede;

Visto l'art. 114 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 62 dello statuto del comune di Cuneo;

Visto lo schema di regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attività dell' istituzione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio Educativo – Dr. Renato Peruzzi, ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria – Dr. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentite in merito le Commissioni Consiliari I<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup> rispettivamente nelle sedute del 15 e del 22 giugno 2006;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

-----oOo-----

(Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Dutto Claudio, Romano Anna Maria e Cappellino Davide, sono pertanto presenti n. 31 componenti).

-----oOo-----

Presenti in aula	n. 31	
Non partecipano alla votazione	n. 0	
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 31	
Astenuti	n. 0	
Votanti	n. 31	
Voti favorevoli	n. 25	
Voti contrari	n. 6	Bandiera Giancarlo, Comba Giuseppe, Galfrè Livio, Giraudò Rinaldo e Streri Nello (FORZA ITALIA); Lauria Giuseppe (ALLEANZA NAZIONALE)

### **DELIBERA**

1. di costituire l'istituzione comunale, ai sensi dell'art. 114 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 62 dello Statuto del Comune di Cuneo, che assume la denominazione di "Istituzione del comune di Cuneo per la sostenibilità educativa", con sede in Cuneo;
2. di approvare il regolamento per l'organizzazione e l'attività dell' "Istituzione del Comune di Cuneo per la sostenibilità educativa" che si compone di n. 23 articoli, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare il piano tecnico finanziario e contestuale fondo di dotazione, nei termini di cui al testo allegato sotto la lettera B, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il regolamento oggetto della presente deliberazione, divenuta quest'ultima esecutiva, verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi All'albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto del Comune di Cuneo,
5. di dare atto che responsabile del procedimento della presente deliberazione è il Dirigente del settore socio educativo dr. Renato Peruzzi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Presenti in aula	n. 31	
Non partecipano alla votazione	n. 5	Bandiera Giancarlo, Comba Giuseppe, Galfrè Livio, Giraudo Rinaldo e Streri Nello
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 26	
Astenuto	n. 1	Bergese Riccardo (DS-CUNEO VIVA)
Votanti	n. 25	
Voti favorevoli	n. 24	
Voto contrario	n. 1	Lauria Giuseppe (ALLEANZA NAZIONALE)

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull'argomento si svolgono i seguenti interventi:

“..... O M I S S I S .....”